

La tortura in Italia. Il reato che non c'è
La torture en Italie. Le crime qui n'existe pas
Torture in Italy. The “non existing” crime

Rossana Gabrieli*

Riassunto

Presentata una definizione del termine e un excursus storico delle condotte di attuazione della tortura, citando noti eventi individuali (rapimento Dozier) o di massa (G8 di Genova), il presente lavoro discuterà della carenza normativa di tale reato nel nostro Paese, per concludere con alcuni elementi ravvisabili nel profiling criminologico del torturatore.

Résumé

Après avoir donné une définition du mot « torture » et brièvement analysé ce comportement dans une perspective historique grâce à quelques événements individuels (le kidnapping du Général Dozier) et de masse (le G8 de Gênes), dans cet article l'auteur abordera le sujet de l'absence de législation ad hoc en Italie. Elle analysera ensuite certains aspects du profil criminologique d'un tortionnaire.

Abstract

After having introduced a definition of the word “torture” and briefly analysed from a historic point of view, this behaviour thanks to well-known events (Dozier kidnapping and G8 summit in Genoa), in this article the author will first discuss the lack of an appropriate legislation on this topic in Italy. Then, she will analyse some aspects of the criminological profile of a torturer.

Key words: torture; Italy; legislation; G8 summit; Dozier kidnapping.

1. La tortura: definizione e breve excursus storico.

Secondo la “Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti” dell'ONU (articolo 1), la tortura è *“qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali*

sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale”.

Tale definizione non esplica dettagliatamente gli atti formalmente proibiti, quindi, andando oltre la definizione, per tortura si intende anche l'essere costretti a stare braccia e gambe divaricate addosso ad un muro per ore; venire sottoposti a luci intense o essere bendati; venire sottoposti a rumori assordanti e continui; essere privati del sonno, del cibo o dell'acqua e l'elenco potrebbe ancora prolungarsi. Bisogna, poi, precisare che la tortura non si limita al livello fisico, poiché comprende anche atti che

* Psicologa e psicodiagnosta, con Master di 1° livello in Criminologia e Psicologia Clinica e Forense.

provocano sofferenza mentale come, ad esempio, minacce alla famiglia e/o ai propri cari. Nei numerosi documenti prodotti da Amnesty International per sponsorizzare la campagna “*Stop alla tortura*” si legge che, tra il 1997 ed il 2001, ben centoquaranta Stati in tutto il mondo hanno praticato la tortura e che ogni anno sono migliaia coloro che picchiano, violentano e giustiziano altri esseri umani.

“Mi hanno fatto inginocchiare. Volevano che dicessi chi erano i leader. Quando ho risposto che non sapevo niente, dopo avermi ammanettato, hanno tentato di affogarmi, di strangolarmi, mi hanno dato calci nella pancia. Mi hanno tolto i vestiti e hanno minacciato di violentarmi. Poi mi hanno fatto inginocchiare davanti a un monte di sterco di vacca ancora caldo. Mi hanno avvicinato un coltello al collo e mi hanno fatto mangiare mezzo chilo di sterco”¹.

Questa è la testimonianza di Valdecir Bordignon, un agricoltore brasiliano che nel 1999 ha ricevuto questo trattamento da parte della Polizia del Paraná, in Brasile, in cerca dei capi del movimento dei “Senza terra”.

L’abominio della tortura viene da tempi lontani: vi sono tracce storiche che ci indicano il ricorso a tale pratica già nell’antico Egitto così come nella Roma dei Cesari.

Con l’epoca medievale la tortura riprese vigore. Si calcola che l’Inquisizione romana, tra il 1542 e il 1761, abbia mandato al rogo 97 persone, fra cui il filosofo Giordano Bruno. Bisognerà attendere il secolo dei Lumi perché si inizi a combattere tali pratiche. Fu l’italiano Cesare

Beccaria a condannare tra i primi l’inciviltà della tortura e della pena di morte².

Tuttavia, il ricorso alla tortura non venne mai pienamente abbandonato, né nell’Ottocento né nel Novecento. L’elenco dei paesi che, in epoca contemporanea, hanno usato o usano la tortura sarebbe lunghissimo: dagli Stati Uniti alla Russia, alla Cina, al Vietnam, all’Europa, con la guerra nei Balcani ad inizio anni ‘90, ma non solo. La tortura viene utilizzata non ufficialmente anche in tempo di pace: in paesi europei come il Regno Unito (si pensi allo scontro con l’IRA) o la Grecia (si pensi al regime dei Colonnelli). E poi l’Italia: basti pensare alla ferita ancora aperta del G8 di Genova.

Secondo la già citata “Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura”, i singoli Stati diventano gli unici responsabili degli atti di tortura commessi dai propri funzionari (es. poliziotti, militari, personale penitenziario). Non solo: laddove lo Stato non sappia agire tramite la prevenzione, viene ritenuto responsabile anche di tutti gli atti di tortura compiuti da privati cittadini.

Tra le norme anti-tortura, non possiamo non riferirci anche alla “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” ONU del 1948 che, all’articolo 5, afferma che “*nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti*”.

Annoveriamo poi il “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” del 1966, articolo 7, che afferma che “*nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o*

¹ AAVV., “Storia della tortura”, 2014, p. 1, www.focus.it

scientifico". Questa disposizione non può essere mai ignorata.

2. La normativa in Italia: un reato che non c'è.

Ma proprio nel nostro Paese il reato di tortura non esiste.

Nella Costituzione italiana, l'articolo 13 stabilisce che *"E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"*, ma il legislatore non ha mai compiuto il passo successivo di adottare una normativa specifica a riguardo. Nei fatti, l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU il 3 novembre 1988. Nonostante ciò, non esiste ancora una norma che recepisca tale disposizione. Il diritto internazionale impone all'Italia, ormai da circa trent'anni, l'emanazione di una nuova fattispecie criminosa definita sulla base dei criteri sanciti dalla suddetta Convenzione, ma il nostro Paese ha sempre rimandato tale momento. Un'argomentazione spesso utilizzata a giustificazione di tale mancanza legislativa nei confronti del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT) è fondata sull'idea che i reati descritti dall'art. 1 della Convenzione siano, di fatto, "coperti", in Italia, da norme già in vigore prima della ratifica della Convenzione stessa come, ad esempio, ricorrendo all'art. 582 del Codice Penale che contempla il reato di lesioni personali; tali argomentazioni, però, non convincono il CPT che ha replicato come, tra le altre cose, resterebbe comunque trascurata la tortura psicologica e che, soprattutto, diventa quasi

impossibile una repressione efficace se manca una specifica e globale norma incriminatrice.

Più volte si è tentato di introdurre il reato di tortura attraverso proposte di legge che non sono mai giunte all'approvazione definitiva. Se si vuole tracciare un seppur sintetico excursus storico in tal senso, si dirà che il primo disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale fu presentato dal senatore Nereo Battello il 4 aprile del 1989, praticamente all'indomani della ratifica della Convenzione; ed il secondo fu presentato il 19 febbraio 1991 da Franco Corleone, ma nessuno dei due testi fu mai sottoposto a votazione negli anni successivi. Durante la XIII^a legislatura vennero presentati vari disegni di legge, tra cui il n. 7283, (Dini - Fassino) che non mirava ad introdurre un reato specifico di tortura, ma semplicemente una circostanza aggravante. Durante la successiva legislatura, vennero presentati in Parlamento ben sette ddl, dibattuti in Commissione Giustizia e presentati in aula sottoforma di testo di legge unificato (ddl n. 4990, Pecorella). La proposta era quella di introdurre un reato autonomo di tortura, ma sollevò immediatamente scalpore il tentativo di contemplare un emendamento che prevedeva il requisito della reiterazione delle violenze e delle minacce perché si potesse parlare di tortura. Amnesty International rilevò che l'introduzione di un concetto di "tortura reiterata" nel codice penale italiano avrebbe rappresentato un ostacolo al riconoscimento del reato stesso, laddove si fosse attuato in un unico episodio. Si arrivò così alla XV legislatura, con otto progetti sul reato di tortura presentati alla Camera in un unico testo che sottolineava,

² Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Feltrinelli,

Milano, 1991.

comunque, che la violenza e le minacce dovessero essere gravi, peraltro non meglio definendo tale gravità. La XVI^a legislatura ha visto dodici proposte di legge mai giunte a dibattito. Con la XVII^a legislatura si è avuta una discussione al Senato che ha dato vita ad un testo unificato approvato definitivamente in assemblea il 5 marzo 2014. Il testo, il cui relatore è il senatore Luigi Manconi, non contempla più il requisito della reiterazione di atti di violenza o minaccia, ma anche stavolta il reato viene qualificato come reato comune, pur prevedendo l'aggravante se commesso da pubblico ufficiale.

Punto di svolta di questo iter normativo è stato quello della sentenza della Corte di Giustizia Europea che - su ricorso di Arnaldo Cestaro, pensionato sottoposto a violenze da parte di alcuni poliziotti durante il G8 di Genova - nell'aprile 2015 ha stabilito che quanto compiuto dalle forze dell'ordine italiane nella scuola Diaz³ il 21 luglio 2001 “deve essere qualificato come tortura”. La Corte europea dei diritti umani ha inoltre condannato l'Italia non solo per le torture subite da Cestaro, ma anche perché non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura; un vuoto legislativo che ha consentito ai colpevoli di restare impuniti. Eppure, anche dopo tale condanna, la legge ancora non c'è.

3. Il rapimento del generale Dozier ed i nuovi “metodi di interrogatorio”. Il G8 di Genova: la Scuola Diaz e Bolzaneto.

Dalla fine degli anni '60 e fino agli anni '80 del secolo scorso, l'Italia è stata teatro di quella che è

³

http://www.repubblica.it/cronaca/2012/07/05/news/diaz_confermate_le_condanne_per_i_vertici_di_polizia-38591229/

stata definita “la notte della Repubblica”, per indicare le ferite inferte alla democrazia dal terrorismo nero, da una parte e rosso, dall'altra. La risposta dello Stato non sempre è risultata efficace. Un esempio per tutti: il rapimento Moro, conclusosi con l'omicidio del parlamentare democristiano.

Molto diversamente andarono invece le cose con un altro rapimento. Infatti, James Lee Dozier fu rapito dalle Brigate Rosse il 17 dicembre 1981, mentre era comandante Nato per l'Italia meridionale. Venne liberato il 28 gennaio 1982, grazie ad un'incursione dei Nocs (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato), dopo soli 42 giorni. Fortissime erano state le pressioni del governo USA perché il governo italiano riuscisse a liberare Dozier. Si tenne una riunione del CIIS (il Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza), organo del servizio segreto italiano, presieduto dal Primo Ministro, Giovanni Spadolini, e composto dal Ministro degli Affari Esteri, dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, Economia e Finanze e Attività produttive. E' subito dopo questo vertice che cominciano a circolare sui giornali le prime voci relative ad un via libera concesso dall'esecutivo all'impiego della tortura per acquisire informazioni durante gli interrogatori⁴. Esisteva uno specifico

⁴ Comunicato Ansa, 8 gennaio 1982: “*Il Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza (CIIS), nel corso di una lunga riunione tenutasi stamane a Palazzo Chigi, ha adottato una serie di misure e direttive ad effetto immediato riguardanti la lotta al terrorismo e la sicurezza nelle carceri. Secondo quanto si è appreso sul contenuto delle misure prese, che rientrano nell'ambito della competenza del CIIS, c'è il vincolo del più stretto riserbo. Si tratta naturalmente di misure di carattere amministrativo.[...] I ministri sono stati d'accordo unanimemente, sempre secondo quanto*

apparato di tortura, con tanto di protocolli di arresto e interrogatori violenti, assolutamente consolidati: pratiche non improvvisate, ma che anzi necessitavano dei nullaosta da parte delle gerarchie. Le tecniche messe in atto andavano dal *waterboarding* con la specifica del sale, all'uso di scariche elettriche, bruciature, pestaggi, tagliuzzamenti, fucilazioni simulate, uso di sostanze chimiche (in alcuni casi, ma la circostanza non è stata accertata con sicurezza) alle sevizie di natura sessuale, in particolare sulle donne. Inoltre si utilizzavano tecniche classiche come quella di impedire il sonno e trattenere il prigioniero in posture dolorose.

Salvatore Genova, tra gli autori delle torture ai brigatisti rossi, racconta di una sorta di contagio febbrile che dilagò in alcune parti delle forze dell'ordine ansiose di attuare sevizie e brutalità⁵.

Più grave quanto avvenuto in Italia durante il G8 di Genova nel 2001. I rappresentanti degli otto Paesi più industrializzati del mondo, riuniti nel capoluogo ligure per discutere di questioni economiche da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 2001, furono attesi da movimenti no-global e associazioni pacifiste che diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di piazza provocati da frange di Black Bloc, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi scontri trovò la morte il manifestante Carlo Giuliani. Le forze dell'ordine reagirono con violenza sia durante lo svolgimento del G8, che al termine della manifestazione.

si è appreso, sull'urgenza e la necessità delle misure che sono state definite dal CIIS”.

⁵ <https://insorgenze.net/2012/04/06/torture-di-stato-i-nomi-di-chi-diede-lordine-ed-esegui-le-torture-le-rivelazioni-di-salvatore-genova-allespresso/>

Negli anni successivi lo Stato italiano subì alcune condanne in sede civile per gli abusi commessi dalle forze dell'ordine, fino alla già citata condanna della Corte di Strasburgo del 2015. Nei confronti di funzionari pubblici furono inoltre aperti procedimenti in sede penale per i medesimi reati contestati. Altri procedimenti furono aperti contro manifestanti per gli incidenti avvenuti durante il G8. Circa 250 dei procedimenti, originati da denunce nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine per lesioni (non esistendo in Italia, come già detto, il reato di tortura) furono archiviati a causa dell'impossibilità di identificare personalmente gli agenti responsabili; la magistratura, tuttavia, pur non potendo perseguire i colpevoli, ritenne in alcuni casi effettivamente avvenuti i reati contestati.

La scuola Diaz era stata concessa dal comune di Genova al Genoa Social Forum come sede del *media center* e come dormitorio. Secondo le testimonianze, la zona era divenuta un punto di ritrovo di molti manifestanti, soprattutto tra chi non conosceva la città, e non vi erano situazioni di tensione nell'edificio.

Tutti gli occupanti, tra cui il già citato pensionato Arnaldo Cestaro, furono arrestati e picchiati brutalmente. Le immagini delle riprese mostrarono muri, pavimenti e termosifoni macchiati di sangue, a nessuno degli arrestati venne comunicato di essere in arresto e l'eventuale reato contestato, tanto che molti di loro scoprirono solo in ospedale di essere stati arrestati per associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata e porto d'armi.

Le persone fermate e arrestate durante i giorni della manifestazione furono in gran parte

condotte nella caserma di Bolzaneto, che era stata adibita a centro per l'identificazione dei fermati. Nei giorni della manifestazione transitarono per la caserma 240 persone, ma secondo altre testimonianze di agenti, gli arresti e le semplici identificazioni furono quasi 500.

In numerosi casi, i fermati accusarono il personale delle forze dell'ordine di violenze fisiche e psicologiche e di mancato rispetto dei diritti degli imputati, quali quello di essere assistiti da un legale o di informare qualcuno del proprio stato di detenzione; gli arrestati riferirono inoltre episodi di tortura: costretti a stare ore in piedi, con le mani alzate, senza avere la possibilità di recarsi al bagno, cambiare posizione o ricevere cure mediche, riferirono inoltre di un clima di euforia tra le forze dell'ordine per la possibilità di infierire sui manifestanti e riportarono anche invocazioni a dittatori e ad ideologie dittatoriali di matrice fascista, nazista e razzista, nonché minacce a sfondo sessuale nei confronti di alcune manifestanti.

I pubblici ministeri al processo contro le forze dell'ordine riguardo ai fatti della caserma Bolzaneto riferirono di persone costrette a stare in piedi per ore e ore, fare la posizione del cigno e della ballerina, abbaiare per poi essere insultati con minacce di tipo politico e sessuale, colpiti con schiaffi e colpi alla nuca, ed anche lo strappo di piercing, anche dalle parti intime. Molte le ragazze obbligate a spogliarsi, a fare piroette con commenti brutali da parte di agenti presenti anche in infermeria. Il P.M. parlò dell'infermeria come un luogo di ulteriore vessazione. Secondo la requisitoria dei pubblici ministeri, i medici erano consapevoli di quanto stava accadendo ed hanno omesso di intervenire, permettendo che

quel trattamento inumano e degradante continuasse, concludendo che anche se solo per “*un criterio prudenziale*” non si può parlare di tortura, “*alla tortura si è andati molto vicini*”⁶.

4. Torturatori: si nasce o si diventa? Cosa risponde la psicologia.

Quanto fin qui riportato in merito al ricorso della pratica della tortura pone forti interrogativi sulle caratteristiche di personalità di chi pone in atto comportamenti inquadabili come tortura, alla luce delle definizioni già riportate.

Chi è il torturatore? E' un soggetto definito entro un preciso *profiling* criminologico, identificabile attraverso un esame psicodiagnostico ed alla diagnostica per immagini, oppure il comportamento del torturatore può essere messo in atto in situazioni storico-sociali particolari, attraverso l'esposizione a specifici modelli comportamentali?

Certamente non pare possibile ricondurre comportamenti come quello del torturatore ad un'unica causa, ma sembrerebbe più logico pensare a più possibili fattori, sia di natura socio-ambientale che bio-psichica.

Tra le variabili socio-ambientali, si potrebbero annoverare: presenza di un'autorità ritenuta valida; appartenenza ad un gruppo. Tra le variabili bio-psichiche, si potrebbero inquadrare: caratteristiche neurofisiologiche; psicopatia.

Se si vuol tenere conto degli episodi citati nel presente articolo, si deve prendere atto del fatto che, in tali situazioni, chi ha praticato la tortura faceva parte di gruppi militarizzati (con gli

⁶ D'Avanzo G., “Le violenze impunte del lager Bolzaneto”, *La Repubblica – Roma*, 17 marzo 2008.

interrogatori dei brigatisti come a Genova). Chiaramente, non si può concludere che “l’abito fa il monaco e la divisa fa il torturatore”, ma, in particolare a Genova e durante gli interrogatori dei BR, chi mise in atto tali azioni rispondeva ad un’autorità superiore percepita come legittima. Si può fare riferimento all’esperimento condotto, nei primi anni ’60, da Stanley Milgram, psicologo sociale, noto per i suoi studi sull’obbedienza all’autorità⁷. Lo scopo dell’esperimento era quello di studiare il comportamento di soggetti a cui un’autorità (nel caso specifico uno scienziato) ordina di eseguire delle azioni che confliggono con i valori etici e morali dei soggetti stessi. Lo sperimentatore ordinava ai soggetti componenti il campione, ovviamente ignari, di infliggere scosse elettriche (che nella realtà non esistevano) a soggetti (complici) che rispondevano in modo errato alle loro domande. Incredibilmente, un’alta percentuale di soggetti obbedì ciecamente allo sperimentatore, violando i propri principi morali. Tale risultato, secondo Milgram, dipendeva dall’idea che l’obbedienza indotta da una figura autoritaria fosse legittima perché indurrebbe uno stato eteronomico, caratterizzato dal fatto che il soggetto non si considera più libero di intraprendere condotte autonome, ma strumento per eseguire ordini. I soggetti dell’esperimento non si sono perciò sentiti moralmente responsabili delle loro azioni, ma esecutori dei voleri di un potere esterno. Alla creazione del suddetto stato eteronomico concorrerebbero tre fattori: percezione di

legittimità; adesione al sistema di autorità; pressioni sociali.

Grazie all’esperimento, Milgram arrivò a dimostrare che l’obbedienza dipende anche dalla ridefinizione del significato della situazione. Ogni situazione è infatti caratterizzata da una sua ideologia che definisce il significato degli eventi. La coesistenza di norme sociali contrastanti (da una parte quelle che inducono a non utilizzare la violenza e dall’altra quelle che prevedono una reazione aggressiva a certi stimoli) fa sì che la probabilità di attuare comportamenti aggressivi venga di volta in volta influenzata dalla percezione individuale della situazione (che suggerisce quali norme siano pertinenti al contesto e debbano essere seguite e quali no)⁸. Dal momento che il soggetto accetta la definizione della situazione proposta dall’autorità, finisce col ridefinire un’azione violenta, arrivando a giudicarla non solo come ragionevole, ma anche come oggettivamente necessaria⁹.

Milgram aveva inoltre rilevato che se lo sperimentatore indossava una divisa l’obbedienza al comando aumentava e Bickman, nel 1974, ha concluso nei suoi esperimenti che indossare una divisa aumenta tanto un comportamento di obbedienza quanto un comportamento autoritario¹⁰.

Durante il rapimento Dozier ed a Genova, si sono, di fatto, verificate contemporaneamente due delle condizioni suindicate: l’obbedienza agli ordini di un’autorità gerarchicamente superiore e

disponibile alla pagina <http://genova.repubblica.it/dettaglio/le-torture-a-bolzaneto-e-la-notte-della-democrazia/1434801>

⁷ Milgram S., *Obedience to Authority; An Experimental View*, Harper & Row, New York, 1974.

⁸ De Vita L., *Altro non siamo che voce. La storia e la memoria*, Armando Editore, Roma, 2011.

⁹ Milgram S., *op. cit.*

¹⁰ Bickman L., “The Social Power of a Uniform”, *Journal of Applied Social Psychology*, 1974, pp. 47-61.

ritenuta valida e l'appartenenza ad un gruppo in divisa a sua volta dotato di autorità e, dunque, in situazione di superiorità rispetto ad un *outgroup* in condizione di inferiorità psicofisica. E sebbene non si possa scientificamente affermare una determinazione diretta “causa-effetto” tra obbedienza all'autorità-appartenenza al gruppo-azione violenta in quanto avvenuto nei fatti riferiti, non si può tuttavia non prendere in considerazione la possibilità che ciò possa aver avuto un suo peso nel verificarsi dei fatti.

Come l'appartenenza ad un gruppo dotato di autorità influisca sul comportamento dell'individuo, portandolo anche ad attuare condotte violente, sembra essere supportato dal famosissimo esperimento alla prigione di Stanford, che si proponeva di indagare il comportamento delle persone sulla base del gruppo di appartenenza.

La procedura ha previsto l'assegnazione casuale di ventiquattro studenti, metà al ruolo di guardia e metà al ruolo di carcerato. In seguito, tutti i ragazzi furono inseriti in una prigione artificiale collocata nell'Università di Stanford, seguendo in modo preciso le procedure adottate nelle prigioni del Texas sia per quanto riguarda la costruzione dello stabile che per le pratiche di arresto. Le guardie non ricevettero alcuno specifico addestramento e furono istruite a fare tutto ciò che ritenevano fosse utile a far osservare le regole, mentre i detenuti furono informati delle condizioni che li aspettavano in termini di umiliazione e violazione della privacy. I risultati dell'esperimento furono drammatici e, nonostante la durata prevista fosse di due settimane, portarono all'interruzione prematura dopo soli sei giorni a causa del forte impatto psicologico che la situazione ebbe sugli studenti:

in pochissimi giorni le guardie divennero sadiche e maltrattanti e i prigionieri mostrarono evidenti segnali di stress e depressione¹¹.

L'appartenenza al gruppo potrebbe anche rafforzare l'effetto di deresponsabilizzazione rispetto alla crudeltà delle pratiche attuate verso le vittime secondo il principio della “diffusione della responsabilità”, uno degli otto meccanismi di disimpegno morale descritti da Bandura e che permette di distribuire tra membri diversi la responsabilità derivante dall'azione¹².

Accanto a fattori socio-ambientali, abbiamo fatto cenno a possibili variabili bio-psichiche. Simon Baron-Cohen, nel suo libro “La scienza del male”¹³, ipotizza che si possa definire l'empatia come “la nostra capacità di identificare ciò che qualcun altro sta pensando o provando, e di rispondere a quei pensieri e sentimenti con un'emozione corrispondente” e che essa sia in correlazione con le caratteristiche dell'amigdala. E' riscontrato che pazienti affetti da lesioni dell'amigdala non sono in grado di riconoscere espressioni di paura sul volto altrui.

Riconoscimento del punto di vista e dei sentimenti dell'altro e risposta adeguata sono dunque le due attitudini fondamentali che caratterizzano l'empatia, nelle sue componenti cognitive ed emotive. Ma l'importanza del testo sta nell'ipotesi di fondo che sia possibile leggere i comportamenti crudeli e distruttivi nei confronti degli altri esseri umani come un disturbo dell'empatia, una “carenza nel funzionamento del circuito empatico”.

¹¹ Zimbardo P.G., *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Cortina Raffaello, Milano, 2008.

¹² Bandura A., *Social Learning Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977.

Simon Baron-Cohen propone infatti di inserire nell'elenco dei disturbi psichiatrici presenti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali la categoria: "disturbi dell'empatia". Ciò comporterebbe una nuova interpretazione di diversi comportamenti classificati come distinti disturbi della personalità che, però, hanno tutti in comune una carenza nel funzionamento del circuito empatico, il che si tradurrebbe anche in un diverso approccio terapeutico.

Un quoziente empatico pari a zero sembrerebbe riscontrarsi in numerose tipologie di psicopatia. La tassonomia diagnostica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la psicopatia come un disturbo della personalità con influenze antisociali. Definita da tratti antisociali, interpersonali, di stili di vita e affettivi, la psicopatia è uno dei disturbi di personalità più distruttivi.

E' necessario accennare alla distinzione tra psicopatia, disturbo antisociale di personalità e disturbo dissociato di personalità. Robert Hare, professore emerito di Psicologia alla British Columbia University, è stato tra i primi studiosi a cercare di fare chiarezza in questo ambito¹⁴, specificando che l'ASPD (Antisocial Personality Disorder) comprende principalmente le caratteristiche più comportamentali della psicopatia e individuando solo 9 delle 20 caratteristiche precedentemente utilizzate per valutarla (item 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15 e 20 della PCL-R, ovvero la Hare Psychopathy Checklist – Revised), per cui il DSM intercetta gli aspetti più

comportamentali della psicopatia. Anche l'ICD-10 (Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati) non sembra inquadrare perfettamente le peculiarità degli psicopatici, ponendo più attenzione alle caratteristiche interpersonali ed affettive, presentando sovrapposizioni con la PCL-R solo rispetto a 6 item (6, 8, 10, 15, 16 e 17).

Le differenze tra le caratteristiche individuate dai manuali citati e quelle considerate nella Psychopathy Checklist di Hare rendono conto delle differenze tra personalità antisociale, dissociata e psicopatia: se consideriamo, infatti, le modalità con cui un individuo psicopatico ed uno antisociale mettono in atto le condotte devianti, sebbene in entrambi i casi sia presente una forte propensione alla violenza, i soggetti con ASPD tendono ad agire una violenza esclusivamente di tipo affettivo (es.: reazione a minaccia percepita, accompagnata da rabbia e paura), mentre i soggetti psicopatici tendono a mettere in atto indistintamente la violenza di tipo affettivo e quella di tipo predatorio-strumentale (violenza pianificata, attuata per uno scopo specifico e priva di componenti emotive)¹⁵.

Dunque, disturbo antisociale di personalità e disturbo dissociato di personalità recepiscono solo una parte del costrutto, molto più complesso, di psicopatia. Huckzeimer e collaboratori hanno indagato, per esempio, il rapporto tra ASPD, narcisismo, disturbo borderline e psicopatia, rilevando che gli individui diagnosticati come narcisisti o borderline o antisociali ottengono punteggi più

¹³ Baron-Cohen S, *La Scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà*, Cortina Editore, Milano, 2011.

¹⁴ Hare R.D., "Psychopathy and Personality Disorder. A case of diagnostic confusion", *Psychiatric Times*, 1996.

¹⁵ Meloy J.R., "The 'polymorphously perverse' psychopath. Understanding a strong empirical relationship", *Bulletin of the Menninger Clinic*, 2002, pp. 273-289.

alti alla PCL-R rispetto alla popolazione normale, ma tali punteggi non sono comunque sufficienti a giungere ad una diagnosi di psicopatia¹⁶. Dalla ricerca emerge che gli psicopatici sembrano presentare le stesse relazioni oggettuali primitive dei soggetti borderline, il Sé grandioso ed egocentrico dei narcisisti e lo scarso controllo delle emozioni con immediato passaggio all'atto dei soggetti antisociali. Tuttavia, presentano un'affettività meno intensa dei borderline, sono meno capaci di idealizzazione rispetto ai narcisisti ed il loro mondo interno è più primitivo rispetto ai soggetti ASPD.

Le variabili che intervengono in un comportamento come quello del torturatore, perciò, sono molteplici e rivestono un diverso peso quanto a ruoli agiti e modalità di acting.

Soggetti con disturbi schizoidi della personalità, secondo il PDM (Manuale Diagnostico Psicodinamico), dimostrano caratteristiche salienti quali l'indifferenza, la mancanza di amici stretti, freddezza emotiva o distacco; sono, talvolta, associati a disturbo borderline di personalità, caratterizzato da comportamenti impulsivi che includono l'aggressione fisica verso gli altri, la violenza domestica, l'abuso di sostanze e la distruzione di proprietà; aggressività, impulsività, associati a ritiro emotivo, potrebbero sostenere *acting* in cui si infligge sofferenza alla vittima, mantenendo indifferenza e freddezza.

¹⁶ Huckzeimer C., Geiger F., Bruss E., Godt N., Kohler D., Hinrichs G., Adelnhof J.B., "The relationship between DSM IV Cluster B personality disorders and psychopathy according to Hare's criteria: clarification and resolution of previous contradictions", *Behavioral Science and the Law*, 2007, pp. 907-911.

Numerosi studi indicano che la personalità antisociale, se confrontata con la popolazione generale, è significativamente iper-rappresentata in qualsiasi campione di criminali che commettono omicidio (che, insieme alla tortura, è al vertice degli atti antisociali): si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato dal disprezzo patologico per le regole sociali, inosservanza e violazione dei diritti degli altri, indifferenza nei confronti dei sentimenti altrui, mancanza di senso di colpa e aggressività. Si può comprendere come l'aggressività, insieme alla violazione dei diritti altrui, favoriscano la messa in atto di comportamenti tesi a provocare sofferenza nella vittima senza, peraltro, provare senso di colpa.

Nei soggetti con disturbo narcisistico di personalità, accanto a strategie psicologiche di autoaffermazione e ricerca di riconoscimento delle proprie capacità, si riscontrano distacco emotivo e freddezza nelle relazioni, a volte con risposta rabbiosa di rivalsa e dominio. Il narcisista può cercare di sopprimere ogni rischio di critica o di mancanza di rispetto in modo aggressivo e talvolta violento. L'obiettivo è quello di tenersi in una posizione di dominio: l'*acting* di sevizie e torture può allora trovare la sua massima soddisfazione su vittime ritenute inferiori, socialmente, fisicamente e culturalmente. D'altro canto, può ritrovarsi più facilmente a rivestire un ruolo di vittima la persona con disturbo dipendente di personalità che mostra comportamenti sottomessi, delega agli altri la responsabilità delle proprie scelte, teme di essere abbandonata e, all'estremo della propria patologia, è disposta a fare cose spiacevoli oppure a subire le prepotenze (addirittura la violenza psicologica o fisica) pur di

non rimanere sola. Ciò rende tali persone disposte anche a vivere relazioni basate sull'abuso e lo sfruttamento.

Il PDM descrive chiaramente anche i disturbi sadici e sadomasochistici di personalità, incentrati attorno alla tematica del dominare. Il soggetto sadico può esperire un senso di morte e di vuoto affettivo da cui riesce a trovare sollievo infliggendo dolore e sofferenze alle altre persone. Sono individui che infliggono torture con una calma priva di passione. Il loro tratto distintivo è infatti il distacco emotivo e la determinazione priva di sensi di colpa. Si sono studiati casi di soggetti sadici affascinati dalla violenza, dalle armi, dalla tortura, dalle arti marziali o dalle ferite. Il desiderio di infliggere dolore non è l'essenza del sadismo, quanto piuttosto avere completo dominio su un'altra persona. In particolare, riferendo tale quadro personologico alla tematica qui discussa, si sottolineano le caratteristiche di aggressività della condotta, con sottostante difficoltà nel controllo delle pulsioni (impulsività), nonché insensibilità nelle relazioni umane, laddove gli altri vengono disumanizzati, con conseguente dispercezione e minimizzazione del danno causato dalla condotta messa in atto.

In un interessante studio condotto nel 2009 da P. Hazelwood e S.G. Michaud su trenta sadici sessuali, emerse che nove soggetti fingevano di essere poliziotti o collezionavano divise e stemmi di qualche forza dell'ordine, ed in questo dato i due studiosi riconoscevano il bisogno che queste persone hanno di "essere la legge" o di vestire i panni di chi definisce le regole del gioco. Non tutte le forme di sadismo si esprimono attraverso atti sessuali: il sadico non-sessuale trae piacere dalla sofferenza e dal disagio che crea agli

altri solitamente in ambito sociale o di lavoro, e più spesso manifestando un comportamento aggressivo con subordinati o con persone che ritiene inferiori a lui. A tal riguardo, esplicative le parole di Sergio Benvenuto: "Il sadico non infrange la legge così come la infrange un ladro, ad esempio per riuscire a campare: il torturatore gode perché interpreta sadicamente la legge"¹⁷.

5. Conclusioni.

Non esistendo ancora in Italia il reato di tortura, non vi sono persone condannate come "torturatori".

Con la caduta delle grandi dittature del 900, si sono però svolti processi contro autori di torture, sia individuali che di massa. Si pensi, per esempio, al processo di Norimberga contro alcuni ufficiali nazisti. Non si disponeva, all'epoca, della possibilità di ricorrere alla diagnostica per immagini al fine di studiare le caratteristiche cliniche e fisiologiche degli imputati. Ciò di cui si disponeva erano le testimonianze storiche relative ai comportamenti posti in essere nei confronti delle vittime.

Laddove esistono diagnosi psicopatologiche accurate, queste fanno riferimento a casi singoli di soggetti sadici, soprattutto assassini seriali operanti in tempi recenti.

Uno dei casi più noti alle cronache è quello di Angelo Izzo, condannato negli anni '70 per il cosiddetto massacro del Circeo, dal nome del luogo dove due giovanissime ragazze, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, vennero rapite, seviziate e stuprate da Gianni Guidi, Andrea Ghira e dallo stesso Angelo Izzo, provocando la morte della Lopez. Izzo, nel 2008, uscito dal

carcere, ripeterà poi il comportamento criminoso con altre due donne, seviziate ed uccise. Naturalmente, la condanna riportata da Izzo non si riferisce ad atti di tortura, non essendo contemplato dalla legge italiana.

Perizie e valutazioni cliniche, oltre alle dichiarazioni dello stesso Izzo, depongono per una schizofrenia di tipo paranoide caratterizzata dalla compromissione del senso di realtà e che può sfociare nel delirio, con la conseguente presenza di allucinazioni visive e uditive. Le patologie diagnosticate nel caso di Izzo sono infatti: la psicopatia, la schizofrenia paranoide, la sindrome maniaco-depressiva, il disturbo narcisistico di personalità e il disturbo antisociale di personalità. Durante la somministrazione del reattivo di Rorschach, Izzo ha fornito diverse risposte che lo collocano alla soglia del delirio. E vale la pena di riferire ciò che lo stesso Izzo ha raccontato a proposito della sua infanzia e della sua adolescenza, segnate dall'appartenenza ad un branco di bulli; secondo l'analisi del criminologo Francesco Bruno, il bullismo è la psicologia del branco che rende capaci individui singolarmente incapaci di compiere gesti inammissibili e inaccettabili.

Simonetta Costanzo, psicografoanalista e docente presso l'Università della Calabria, ha effettuato un esame grafologico di alcuni scritti di Izzo, rimarcando alcune caratteristiche psicopatologiche rilevanti nella sua personalità, evidenziando che mancano del tutto in lui il senso di colpa e la capacità di pentimento, tipiche di mancanza di empatia¹⁷. Elementi tutti

¹⁷ Benvenuto S., *Perversioni. Sessualità, etica e psicoanalisi*, Bollati Boringhieri, Torino, 2005.

¹⁸ Mastronardi V., De Luca R., *Il volto segreto dei serial killer. Tutto quello che nessuno vi ha mai*

che confermerebbero quanto ipotizzato a proposito delle caratteristiche psicopatologiche del torturatore.

D'altro canto, sarebbe impossibile procedere a diagnosi altrettanto accurate in casi in cui gli autori di atti tortura hanno agito collettivamente, come per i nazisti condannati a Norimberga o gli imputati per i fatti di Genova, per attenerci ai soli casi citati nel presente lavoro. In tutte le situazioni riportate, semmai, si può soltanto affermare con certezza che si è trattato di persone appartenenti a gruppi dotati di potere, sottoposti ad un'autorità superiore e che in gruppo o con la complicità del gruppo hanno agito.

Sarebbe di notevole interesse poter approfondire lo studio clinico, utilizzando strumenti psicodiagnostici atti a valutarne personalità, quoziente di empatia e caratteristiche neurologiche, anche attraverso l'uso della diagnostica per immagini. La valutazioni di possibili quadri psicopatologici, in eventuale correlazione con fattori socio-ambientali, aprirebbe scenari per ricerche e studi di sicuro interesse in ambito criminologico.

Bibliografia.

- Agnoletto V., Guadagnucci L., *L'eclisse della democrazia*, Feltrinelli, Milano, 2011.
- Bardi G., Gamberini G., *Dossier Genova G8. Il rapporto illustrato della procura di Genova sui fatti della Scuola Diaz*, BeccoGiallo, Padova, 2008.
- Bandura A., *Social Learning Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977.
- Baron-Cohen S., *La Scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà*, Cortina Editore, Milano, 2011.
- Benvenuto S., *Perversioni. Sessualità, etica e psicoanalisi*, Bollati Boringhieri, Torino, 2005.

detto sull'omicidio seriale, Newton & Compton, Roma, 2005.

- Bisso R., Marradi C., *Le quattro giornate di Genova - 19-22 luglio 2001*, Fratelli Frilli Editori, Genova, 2001.
- Bovenga I., “La perversione di morte. Il caso di Angelo Izzo”, *Psychofenia*, XII, 2009 (disponibile sul sito: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/psychofenia/article/viewFile/i17201632vXIIIn20p175/3046>).
- Buffa P.V., “Così torturavamo i brigatisti”, *L'Espresso*, 1982.
- Calandri M., “La polizia non fece nulla”, *La Repubblica - Roma*, 5 maggio 2004.
- Calandri M., “Violenze a Bolzaneto, 44 condanne. Reati prescritti, le vittime saranno risarcite”, *La Repubblica – Genova*, 5 marzo 2010.
- Camera dei Deputati, *Relazione. Proposta d'inchiesta parlamentare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001*, Roma, 24 luglio 2007.
- D'Avanzo G., “Le violenze impuniti del lager Bolzaneto”, *La Repubblica – Roma*, 17 marzo 2008.
- De Gregorio C., *Non lavate questo sangue. I giorni di Genova*, Laterza, Roma-Bari, 2001.
- De Vita L., *Altro non siamo che voce. La storia e la memoria*, Armando Editore, Roma, 2011.
- Esposito Mito D., *Sia fatta la mia volontà. Qui nel mondo*, Tempesta Editore, Roma, 2011.
- Gallinari P., *Un contadino nella metropoli*, Bompiani, Milano, 2008.
- Guadagnucci L., *Noi della Diaz. La notte dei manganelli e i giorni di Genova nel racconto del giornalista che era dentro la scuola*, Altreconomia/Terre di Mezzo, Milano, 2002.
- Gubitosa G., *Genova, Nome per nome. Le violenze, i responsabili, le ragioni. Inchiesta sui giorni e i fatti del G8*, Berti/Altreconomia/Terre di Mezzo, Milano, 2001.
- Hazelwood R., Michaud S.G., *Ossessioni Criminali*, Mediterranee, Roma, 2009.
- Huckzeimer C., Geiger F., Bruss E., Godt N., Kohler D., Hinrichs G., Adelnhof J.B., “The relationship between DSM IV Cluster B personality disorders and psychopathy according to Hare's criteria: clarification and resolution of previous contradictions”, *Behavioral Science and the Law*, 2007, pp. 907-911.
- Lualdi A., *La Banda Koch*, Bompiani, Milano, 1997.
- Lucarelli C., *G8. Cronaca di una battaglia*, Einaudi, Milano, 2009.
- Mastronardi V.M., De Luca R., *Il volto segreto dei serial killer. Tutto quello che nessuno vi ha mai detto sull'omicidio seriale*, Newton & Compton, Roma, 2005.
- Mastronardi V., *Manuale per operatori criminologici e psicopatologici forensi*, Giuffrè Editore, Milano, 2012.
- McGuire C., Norton C., *La vittima perfetta*. Armenia, Roma, 1993.
- Meloy J.R., “The ‘polymorphously perverse’ psychopath. Understanding a strong empirical relationship”, *Bulletin of the Menninger Clinic*, 2002, pp. 273-289.
- Menduni M., “G8, l'altra faccia degli scontri”, *Il Secolo XIX*, 5 maggio 2004.
- Milgram S., *Obedience to Authority: An Experimental View*, Harper & Row, New York, 1974.
- Zimbardo P.G., *L'effetto Luciferò. Cattivi si diventa?*, Cortina Raffaello, Milano, 2008.

Sitografia.

- <http://www.amnesty.it/stoptortura/docum enti>
- <http://insorgenze.net/2012/03/30/8-gennaio-1982-quando-il-governo-spadolini-autorizzo-il-ricorso-alla-tortura/>
- plato.stanford.edu/entries/torture/
- http://www.psychnet-uk.com/x_new_site/personality_psychology/a_diagnostic_criteria/criteria_personality_s adistic.html
- <http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/cronaca/g8-genova-2/notte-democrazia/notte-democrazia.html>
- <http://www.stateofmind.it/2012/12/autorita-empatia-stanley-milgram/>
- <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/83335.pdf>
- www.simlypsychology.org/milgram.html